



## TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA

- Settima sezione civile -

Il Presidente

- visto il decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 recante *“Misure per il potenziamento del servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19”* in corso di conversione in legge;

- visto il decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23 recante *“Misure urgenti in materia di accesso al credito e di adempimenti fiscali per le imprese, di poteri speciali nei settori strategici, nonché di interventi in materia di salute e lavoro, di proroga dei termini amministrativi e processuali”*, in corso di conversione, e in particolare l'art. 36 che ha prorogato all'11 maggio 2020 il termine del 15 aprile 2020 indicato nelle previsioni dell'art. 83, commi 1 e 2, d.l. n. 18/2020, nonché differito al 12 maggio 2020 il termine iniziale del periodo di validità delle misure organizzative dei capi degli uffici giudiziari previsto dall'art. 83, comma 6, d.l. n. 18/2020;

- visto il decreto n. 5273 del Presidente del Tribunale in data 20 aprile 2020, recante linee-guida per l'organizzazione dell'attività giudiziaria ai sensi dell'art. 83, commi 5, 6 e 7, d.l. n. 18/2020, il quale stabilisce, in sintesi, che:

(a) nel periodo 16 aprile – 11 maggio 2020 possono essere trattate le cause urgenti ai sensi dell'art. 83, comma 3, lett. a) d.l. n. 18/2020 e quelle la cui ritardata trattazione può produrre grave pregiudizio alle parti, individuate dal presidente di sezione adottando un equilibrato criterio di valutazione del parametro della gravità del pregiudizio, sentiti i giudici e valutate sia le presenze del personale di cancelleria sia le disponibilità dei mezzi tecnici;

(b) nel periodo 12 maggio – 30 giugno 2020 possono essere trattate: (i) le cause di competenza del tribunale ordinario indicate nell'art. 83, comma 3, lett. a), d.l. n. 18/2020; (ii) le cause di più risalente iscrizione a ruolo e, comunque, quelle la cui definizione è prevista nel programma di gestione relativo all'anno 2020; (iii) le cause relative a diritti fondamentali o che necessitano di pronta decisione; (iv) le cause in primo grado e in grado di appello che non richiedono attività istruttoria o comunque già istruite; (v) le cause individuate dal presidente di sezione, in ragione delle specifiche caratteristiche delle controversie assegnate alla sezione, secondo ulteriori criteri di priorità e in base anche a quanto previsto per l'individuazione del concetto di procedimento la cui ritardata trattazione può produrre grave pregiudizio alle parti;

(c) previa interlocuzione con i giudici e con il direttore amministrativo, il presidente di sezione stabilisce, tenuto conto dell'esigenza primaria di ridurre al

minimo le possibilità di contatto fra le persone, della ridotta presenza del personale amministrativo nelle cancellerie e dei provvedimenti normativi vigenti che limitano la circolazione delle persone, il numero minimo e/o massimo dei procedimenti che ogni giudice può trattare in ciascuna udienza nel periodo 12 maggio – 30 giugno 2020 e che può aumentarlo progressivamente nel corso del periodo;

(d) i giudici procedono alla trattazione delle cause disponendo, a loro scelta, le forme dell'udienza da remoto oppure della trattazione scritta: in particolare, nella scelta il giudice tiene conto, per la trattazione da remoto, dei limiti tecnici del programma informatico utilizzato (Microsoft Teams) e della attuale mancanza di regolamentazione tecnica ai fini dell'uso processuale del medesimo, mentre, per la trattazione scritta, tiene conto della effettiva presenza in cancelleria del personale amministrativo;

(e) in casi del tutto eccezionali e quando non sia possibile seguire le due modalità indicate nella lettera (d), le cause possono essere trattate in tribunale alla presenza delle parti con lo scrupoloso rispetto delle disposizioni igienico-sanitarie richiamate nel paragrafo II) dell'allegato 1 al decreto n. 5273 del Presidente del tribunale 20 aprile 2020;

- ritenuto che, quanto al periodo 16 aprile – 11 maggio 2020, permangono i criteri fissati con il decreto del Presidente della sezione in data 27.3.2020, tenuto conto della proroga stabilita dall'art. 36, comma 1, del D.L. 8 aprile 2020, n. 23;
- considerato che per il periodo 12 maggio – 30 giugno 2020 occorre impartire specifiche linee guida e fissare i criteri di priorità nella trattazione delle cause, oltre che stabilire il numero di cause che ciascun giudice può trattare per udienza, avuto riguardo alla compresenza dei soggetti interessati nelle aule di udienza;
- sentiti i giudici della sezione e il direttore di cancelleria;

#### **stabilisce**

1. per il periodo 16 aprile – 11 maggio 2020 si richiama integralmente il decreto del Presidente della sezione in data 27.3.2020, tenuto conto della proroga stabilita dall'art. 36, comma 1, del D.L. 8 aprile 2020, n. 23;
2. nel periodo 12 maggio – 30 giugno 2020 sono trattati i seguenti procedimenti:
  - procedimenti cautelari (ricorsi ai sensi dell'art. 700 c.p.c. e azioni di nunciazione);
  - procedimenti per accertamento tecnico preventivo ai sensi dell'art. 696 c.p.c.;
  - cause la cui definizione è prevista nel programma di gestione relativo all'anno 2020;

- cause relative a diritti fondamentali o che comunque necessitano di pronta decisione;
- cause in primo grado e in grado di appello per le quali non siano fissati incombenti istruttori o che siano già state istruite, ivi compresi i procedimenti di reclamo ex art. 669 *terdecies* c.p.c.;
- procedimenti possessori nella fase interdittale, previa valutazione in concreto della loro urgenza;

3. per la trattazione delle cause indicate al punto precedente va previamente accertato che la sospensione dei termini disposta dall'art. 83, commi 1 e 2, d.l. n. 18/2020 e dall'art. 36, comma 1, d.l. n. 23/2020 non abbia precluso lo svolgimento delle attività processuali delle parti, altrimenti andrà fissata una nuova udienza per consentirne l'esercizio;
4. tutti gli altri procedimenti non ricompresi nel punto 2 vanno rinviati, con provvedimento telematico da comunicare alle parti, a data successiva al 30 giugno 2020, avendo cura di differire a più breve termine i procedimenti di più risalente iscrizione a ruolo o che necessitano di sollecita decisione, anche di contenuto istruttorio;
5. nel fissare il numero di cause da trattare in ciascuna udienza, ogni giudice dovrà tenere conto del numero dei soggetti che vi interverranno fisicamente, ivi compresi i testimoni e i consulenti tecnici, avendo cura di evitare assembramenti di persone;
6. nella trattazione delle cause da remoto o in forma scritta vanno osservate le indicazioni del protocollo sottoscritto fra il Tribunale e l'Ordine degli Avvocati di Roma, allegato 2 al decreto n. 5273 del Presidente del Tribunale in data 20 aprile 2020;
7. in ragione delle caratteristiche proprie delle controversie trattate nella settima sezione, i giudici osserveranno le seguenti ulteriori indicazioni:
  - (a) la trattazione scritta trova applicazione nelle seguenti udienze:
    - rito ordinario: udienza di prima comparizione *ex art.* 183 c.p.c.; udienza di ammissione dei mezzi istruttori; udienza di precisazione delle conclusioni;
    - rito sommario di cognizione: udienza di prima comparizione; udienza di discussione conclusiva;
    - rito del lavoro: udienza di discussione *ex art.* 429 c.p.c.;
    - rito cautelare e camerale: udienza di trattazione; udienza di discussione conclusiva;
  - (b) per le cause fissate per la discussione orale *ex art.* 281 *sexies* c.p.c., il giudice pronuncia sentenza nel giorno dell'udienza, o in quello della scadenza del termine per le eventuali repliche, mediante deposito di provvedimento scritto

contenente il dispositivo e la concisa esposizione delle ragioni in fatto e in diritto della decisione;

(c) per le cause fissate per la discussione orale ai sensi dell'art. 281 *quinquies* c.p.c., la sentenza è depositata nei termini di legge decorrenti dall'udienza di discussione;

(d) per le cause fissate per la discussione orale nelle cause da trattarsi col rito del lavoro, il giudice pronuncia sentenza nel giorno dell'udienza, mediante deposito di provvedimento scritto contenente il dispositivo e la concisa esposizione delle ragioni in fatto e in diritto della decisione;

(e) per le cause da trattarsi con il rito sommario *ex art. 702 bis* c.p.c., nei termini di legge decorrenti dalla data dell'udienza il giudice pronuncia ordinanza con cui definisce il giudizio oppure emette i provvedimenti istruttori previsti dall'art. 702 *ter* c.p.c.;

Il dirigente amministrativo della sezione è incaricato dell'organizzazione dei servizi delle cancellerie in modo da dare compiuta attuazione al presente provvedimento. Inoltre, agli effetti della retribuzione dei giudici onorari, attesta lo svolgimento dell'udienza secondo le modalità da remoto e in forma scritta, opportunamente annotate nello "storico" di ogni fascicolo processuale, con indicazione dell'orario di inizio dell'udienza secondo le disposizioni vigenti del Tribunale di Roma e rilevazione dell'orario di deposito telematico del provvedimento decisorio.

Si comunichi alla Presidenza del Tribunale e ai giudici della sezione, si affigga all'ingresso e nei locali della sezione e si pubblichi sul sito *web* del Tribunale.

Roma, 27 aprile 2020

Il Presidente della sezione  
Silvio Cinque